



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 25 marzo 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/ 3/2025 ROCCHESE - CITTA DI CAMPAGNA 1919

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Città di Campagna, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Rocchese per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore in posizione irregolare, De Luca Ciro (25.07.1988). La ricorrente, nello specifico, evidenziava che il calciatore De Luca Ciro, per la stagione sportiva 2024 -2025 avesse vestito ben "quattro maglie", circostanza già segnalata a questo giudice con ricorso proposto dalla società Città Gragnano - decisione adottata in data 5.03.2025 con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale C. R. Campania FIGC - LND n. 29/GST. In particolare, dalla ricostruzione effettuata dalla società ricorrente Città di Campagna il De Luca Ciro sarebbe stato tesserato: per la società Prosangiorgese (prima maglia); per la società San Vito Positano (seconda maglia); per la società San Severinese (terza maglia); infine, per la società Rocchese (quarta maglia), società con la quale prendeva parte alla gara oggetto del presente ricorso. A quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, l'utilizzo del calciatore De Luca Ciro sarebbe in contrasto con la normativa prevista dalle NOIF, così come novellate all'esito della riforma dello Sport D.Lgs. n. 36 del 2021 e del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 232 in vigore dal 1 luglio 2023. Letta la memoria della società resistente. Sentito nuovamente l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, già interpellato sul punto per il ricorso proposto dalla società Città di Gragnano sopra menzionato, lo stesso così ricostruiva la posizione del De Luca Ciro: ^ il calciatore De Luca è stato tesserato a favore della società Prosangiorgese in data 14.07.2020, essendo il vincolo di tesseramento effettuato dalla società Prosangiorgese in data precedente all'1.07.2023 lo stesso permane fino al 30.06.2025, così come stabilito dall'art. 32 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) - norme transitorie; ^ il calciatore, in data 17.07.2024, veniva tesserato per la società San Vito Positano; ^ in data 29.10.2024 il calciatore De Luca veniva tesserato per la società ASD San Severinese; ^ in data 18.12.2024 veniva tesserato per la società Rocchese, con la quale disputava il proseguo della stagione sportiva e, quindi, anche la partita oggetto di ricorso. Dalla ricostruzione effettuata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND emerge in maniera plastica che il tesseramento del De Luca Ciro per la stagione sportiva 2024 - 2025 si è svolto nel rispetto delle normative previste dalle NOIF, così come recentemente novellate. A parere di questo giudice, infatti, quella che viene erroneamente considerata come "prima maglia" dalla società ricorrente, ovvero la permanenza del De Luca fra i tesserati della società Prosangiorgese, rappresenta la prosecuzione di un precedente tesseramento che si è automaticamente concretizzato all'esito della riforma dello sport che ha impattato anche sulle NOIF. L'automatico prolungamento del vincolo del De Luca Ciro con la società Prosangiorgese, non è dipeso dalla volontà delle parti è, in buona sostanza, una sorta di "tesseramento tecnico" che si è verificato ex legge per la modifica delle NOIF. Questo tesseramento, pertanto, per questo giudice non ha valore ai fini dei tre tesseramenti previsti dall'art. 95 co. 2 NOIF per la stagione sportiva 2024 - 2025. In questi termini cfr. la decisione n. 209 della Corte Sportiva d'Appello 2022 - 2023 con la quale la Corte, pronunciandosi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso,

verificatosi nel Campionato Nazionale di serie D, nel ricostruire i movimenti e lo storico di un calciatore per il quale si segnalava il tesseramento per numero quattro società in violazione, quindi, del dettato dell'art. 95 co. 2 NOIF riteneva di dover annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso proposto. La Corte specificava che uno dei presunti quattro tesseramenti era in realtà un tesseramento cosiddetto "tecnico" che, ai sensi dell'articolo 5.2 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, avendo finalità diverse dall'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui all'articolo 95 co. 2 NOIF. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Città di Campagna e, per l'effetto, confermare il risultato di 0 - 0 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 3/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/ 3/2025 SPORTING CLUB PALOMONTE - FARAONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Faraone, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Sporting Club Palomonte per avere, quest'ultima, utilizzato nella partita oggetto di ricorso il Sig. Cupo Vitantonio, calciatore tesserato con numero di matricola FIGC 66893102, come assistente dell'arbitro in questa maniera violando, secondo la ricostruzione offerta dalla società ricorrente, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3.07.2024, norme relative ai campionati 2024 -2025 e l'art. 63, co. 3 delle NOIF. A quanto sostenuto dalla ricorrente, la resistente società Sporting Club Palomonte, inserendo in distinta il calciatore Cupo Vitantonio come assistente all'arbitro, avrebbe potuto scegliere i calciatori da impiegare nella partita oggetto di ricorso in un numero superiore rispetto a quello stabilito e, in questa maniera, avrebbe tratto un indebito vantaggio. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dalla distinta di gara della società ASD Sporting Club Palomonte la stessa indicava il Cupo Vitantonio come assistente all'arbitro, il Sig. Cupo, pertanto, veniva riconosciuto dal DDG con quella qualifica tanto è vero che lo stesso era sprovvisto di numero di maglia e, anche per tale motivo, non era impiegabile come calciatore nella partita di Campionato I Categoria girone H del 23.03.2025; ^ alcuna violazione dei regolamenti e delle norme vi è stata da parte della società resistente. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Faraone e, per l'effetto, confermare il risultato di 5 - 3 in favore della società Sporting Club Palomonte acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 23/ 3/2025 SANITA UNITED 2019 - ISOLA DI PROCIDA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Isola di Procida, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Sanità United 2019 per avere, quest'ultima, nel corso della gara di Campionato I Categoria girone B, effettuato numero 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dal referto arbitrale, nonché dal supplemento di rapporto richiesto al DDG, la società Sanità United 2019, nel corso della gara oggetto di ricorso, effettuava numero 6 sostituzioni così violando la regola numero 3 punto 2 del Giuoco del Calcio - numero di sostituzioni in competizioni ufficiali. Tanto rilevato, PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società Isola di Procida ed infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Sanità United 2019 con il risultato di 0 - 3 in favore della ricorrente società Isola di Procida; infligge l'ammenda di euro 80,00,^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SANITA UNITED 2019

AMMENDA

Euro 80,00 SANITA UNITED 2019

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 01 aprile 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
 - tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
 - tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- Pec: csat@pec.Indcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 25 marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**